

## Regolamento Consortile – t2i

### Premesso che

- “t2i - trasferimento tecnologico e innovazione scarl” Società Consortile delle Camere di Commercio di Treviso-Belluno, Verona e Venezia-Rovigo (in appresso “Società Consortile”) ha la finalità principale, ma non esclusiva, di svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
- La Società consortile a responsabilità limitata persegue finalità d’interesse pubblico e la sua istituzione s’inquadra nell’ambito dei fini di promozione dell’economia locale perseguiti dalle Camere di Commercio aderenti, segnatamente laddove si riscontra l’assenza o la non sufficienza di iniziative private.
- La Società Consortile può svolgere attività economica di fornitura di servizi a valore aggiunto con oggetto:
  1. svolgere attività di ricerca, prevalentemente di carattere applicativo, per quanto concerne i nuovi prodotti, processi o servizi, con particolare attenzione alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria, del design industriale e di altre attività legate al design;
  2. promuovere lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione tecnologica, l’applicazione della ricerca scientifica, l’utilizzo delle informazioni, la crescita di una cultura d’impresa orientata all’innovazione;
  3. erogare servizi che rispondano a bisogni di ricerca, innovazione, qualità, sicurezza, tutela dell’ambiente e certificazione di imprese ed organizzazioni, condurre collaudi e analisi tecniche di prodotti, svolgere attività di certificazione di prodotto e di attestazione della conformità in applicazione di direttive comunitarie in qualità di organismo notificato, anche attraverso la gestione di laboratori, centri di ricerca e sviluppo del prodotto;
  4. curare la raccolta e la diffusione dell’informazione sulle tecnologie, sulle normative tecniche e la certificazione;
  5. progettare e realizzare attività di formazione e di aggiornamento connesse agli scopi della Società e rivolte agli imprenditori, al personale delle imprese e ai giovani, diplomati e laureati;

6. offrire opportunità di inserimento e reinserimento professionale qualificante alle persone in cerca di occupazione, facilitando l'informazione, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, anche attraverso le attività di stage, di incontro domanda-offerta e per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
  7. promuovere la cultura per lo sviluppo di nuova impresa e svolgere attività di accelerazione e incubazione, fisica e virtuale, di imprese.
- La Società Consortile può stipulare per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, specifiche convenzioni con affini laboratori o altri centri di trasferimento tecnologico nazionali e internazionali, e può associarsi ad organismi nazionali anche per favorire le garanzie richieste dalle norme comunitarie per la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione Europea e per lo sfruttamento delle opportunità commerciali e scientifiche offerte da accordi bilaterali extracomunitari.
  - La Società Consortile può prestare anche altri servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio socie avvalendosi del proprio personale, delle proprie infrastrutture tecniche e informatiche con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema;
  - L'articolo 24 dello Statuto prevede i criteri per la determinazione del contributo consortile obbligatorio e che, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, siano definite le condizioni generali di fornitura dei servizi da parte della Società;

**tutto ciò premesso si conviene:**

## **Articolo 1. Oggetto**

Il presente atto regola le modalità e i termini per la definizione e la gestione, da parte della Società Consortile e per conto dei Soci consorziati, dei servizi cui ciascun Consorziato ha diritto incondizionatamente in quanto tale (servizi "obbligatori" o istituzionali) e quelli che può facoltativamente richiedere a t2i stessa (servizi "facoltativi").

## Articolo 2. Servizi Consortili Obbligatorii

La Società Consortile presta per i Soci consorziati servizi specialistici in linea con gli obiettivi statuari e gli obiettivi espressi dal socio nel proprio piano programmatico. In particolare, la Società Consortile provvede in favore dei Soci:

- a. alla erogazione di servizi informativi e orientamento sugli schemi di certificazione in campo ambientale, qualità e sicurezza con e senza riferimento agli schemi di certificazione nazionali ed internazionali;
- b. alla erogazione di servizi di prima accoglienza, orientamento e supporto allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali in qualità del suo status di Incubatore Certificato dal MISE;
- c. alla erogazione di servizi di informazione e orientamento circa la Proprietà Intellettuale, la sua tutela e valorizzazione in qualità di principale *Patent Library Office* italiano;
- d. alla erogazione di servizi di connessione con il sistema scolastico, superiore ed universitario, per la realizzazione di stage, sviluppo di azioni di orientamento in favore del rapporto Scuola-Impresa e dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro.
- e. alla erogazione di servizi di prima informazione ed orientamento relativamente alle iniziative di ricerca e sviluppo delle imprese e alle relative opportunità di agevolazione e co-finanziamento, nazionali ed internazionali, in ragione dello status di t2i di Organismo di Ricerca e *Digital Innovation Hub* secondo la definizione della Commissione Europea;
- f. alla ideazione ed elaborazione di progetti mirati alla crescita delle imprese dei territori di riferimento dei singoli Soci, finalizzati a supportare la Trasformazione Digitale delle imprese stesse, in qualità di *Digital Innovation Hub* riconosciuto dalla Commissione Europea;
- g. alla ideazione ed elaborazione di progetti mirati alla crescita delle imprese dei territori di riferimento dei singoli Soci, in linea con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e finalizzati a sviluppare competenze innovative attraverso il raccordo efficace scuola-impresa;

Tali servizi sono erogati in ragione del Contributo Consortile obbligatorio, come previsto all'articolo 24 dello Statuto della società, nel limite stabilito da ciascun

socio nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria.

### **Articolo 3. Servizi Consortili Facoltativi**

La Società Consortile presta, su richiesta dei Soci consorziati, servizi specialistici. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società Consortile provvede in favore dei Soci:

- a. alla erogazione di servizi specialistici di consulenza, test e certificazione in campo ambientale, qualità, sicurezza e metrologia legale, con e senza riferimento agli schemi di certificazione nazionali ed internazionali, e anche attraverso i propri laboratori accreditati;
- b. alla definizione ed erogazione di servizi specialistici di orientamento, *coaching* e supporto alla implementazione di nuove idee imprenditoriali in qualità del suo status di Incubatore Certificato dal MISE;
- c. alla implementazione di servizi mirati alla crescita delle imprese dei territori di riferimento dei singoli Soci, finalizzati a supportare la Trasformazione Digitale delle imprese stesse, in qualità di *Digital Innovation Hub* riconosciuto dalla Commissione Europea;
- d. allo sviluppo e alla implementazione di progetti mirati alla crescita delle imprese dei territori di riferimento dei singoli Soci, finalizzati a sviluppare competenze innovative attraverso il raccordo efficace scuola-impresa;
- e. alla realizzazione di servizi di comunicazione ed infrastrutture informatiche per supportare le Camere di Commercio nella predisposizione e gestione di strumenti web di diffusione della cultura imprenditoriale, di osservatori dell'economia locale e nella diffusione di informazioni economiche, nonché per migliorare la Qualità interna ed esterna dei servizi camerale e l'innovazione dei processi organizzativi;
- f. alla realizzazione di servizi ed infrastrutture informatiche per la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese;
- g. alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi specialistici su competenze e/o figure professionali innovative in raccordo con i fabbisogni del territorio, in qualità di ente accreditato per i servizi di formazione dalla

Regione del Veneto.

- h. alla erogazione di servizi al lavoro specialistici, compreso il servizio di sportello *Stage*, accoglienza e gestione delle pratiche per la realizzazione di esperienze di *stageur*, secondo quanto previsto della legislazione vigente in qualità di ente accreditato per i servizi al lavoro dalla Regione del Veneto
- i. alla erogazione di servizi specialistici per la ricerca nelle imprese quali, a titolo esemplificativo, organizzazione periodica di workshop dedicati all'analisi di trend tecnologici rilevanti (c.d. "*Technology Foresight*")

La Società Consortile, inoltre, provvede, dietro richiesta specifica di un Consorziato, a tutte le ulteriori attività compatibili con il proprio oggetto sociale.

#### **Articolo 4 - Determinazione dei contributi per i servizi Facoltativi**

La determinazione del contributo a carico di un Consorziato per l'esecuzione di specifiche attività richieste e programmate, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art.2, sarà effettuata di volta in volta dalla Società Consortile in funzione della attività da eseguire. Il contributo sarà erogato in maniera funzionale alla realizzazione delle attività di dettaglio e secondo quanto definito per il contributo consortile obbligatorio, come descritto nell'articolo 24 dello Statuto. L'attività, una volta completata, sarà oggetto di una relazione analitica di quanto realizzato e delle risorse impiegate nonché della corrispondenza con gli obiettivi ed i programmi definiti con il singolo socio.

#### **Articolo 5 - Modalità di versamento dei contributi consortili**

Al fine di contribuire al miglioramento della gestione economico finanziaria della società consortile, i contributi dovuti sono versati dai soci nella misura del 90%, di norma entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il saldo invece verrà liquidato a conclusione dell'esercizio previa verifica da parte del socio dei documenti e delle relazioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4.

## **Articolo 6 - Livelli di servizio**

La Società Consortile garantisce la disponibilità dei propri sistemi informatici e del proprio personale negli orari di lavoro normalmente definiti per la realizzazione dei servizi definiti dal Socio Consorziato. Eventuali necessità in altre fasce temporali saranno oggetto di definizione di uno specifico accordo.

## **Articolo 7 - Responsabilità della Società Consortile**

La Società Consortile garantisce la propria disponibilità ed il rispetto dei livelli di servizio indicati nel precedente art.4. La Società, in forza della propria natura Consortile, non presta alcuna garanzia ed obbligazione al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento.

## **Articolo 8 - Responsabilità dei Soci consorziati**

Ogni Socio consorziato, nell'usufruire dei servizi offerti dalla Società Consortile, si impegna a fornire l'accesso a tutti i dati, le informazioni di contatto con le imprese target e i sistemi che, in maniera condivisa, saranno definiti come necessari alla realizzazione del servizio. Eventuali disservizi o danni provocati dalla mancata accessibilità ai medesimi da parte dei Soci, resteranno a carico dei Soci stessi.

## **Articolo 9 - Sicurezza e trattamento dei dati personali**

La Società Consortile, nell'ambito dei servizi resi in base al presente Regolamento, sarà nominata, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Responsabile dei trattamenti di dati personali affidati alla medesima dai soci. In tale veste essa è tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I singoli soci potranno in ogni momento integrare, per iscritto,

la nomina di cui al presente articolo con istruzioni ed indicazioni aggiuntive. La Società Consortile provvede ad effettuare il salvataggio degli archivi e procedure camerali, a conservarli con le opportune cautele per garantire il loro utilizzo ed a garantire le procedure di ripristino presso un sito alternativo.

### **Articolo 10 - Congruità tecnica dei servizi**

La Società Consortile, avvalendosi eventualmente anche di un soggetto terzo qualificato, realizzerà annualmente un'analisi della qualità dei servizi offerti ai Soci. Dei risultati dell'analisi sarà data informativa all'Assemblea dei Soci.

### **Articolo 11 - Clausola compromissoria**

Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci Consorziati o tra i Soci Consorziati e la Società Consortile relativa all'interpretazione, applicazione e validità del presente Regolamento, troverà applicazione la clausola arbitrale prevista dall'art. 29 dello Statuto.

Venezia, 4 Ottobre 2019